

Pubblicato il 27/12/2023

N. 03978/2023 **REG.PROV.COLL.**
N. 00312/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2023, proposto da
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Caruso, con
domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Dalmazia, n. 57;

contro

Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il s.c. 11/E1- psicologia generale, psicobiologia e psicometria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

[REDACTED], non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari con decreto

presidenziale di cui all'art. 56 c.p.a.:

- 1) del decreto prot. n. 0022320 del 20.2.2023 del Rettore dell'Università degli Studi di Messina con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato per SC 11/E1 - SSD M-PSI/03 (Psicometria) presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010 ed è stato dichiarato vincitore della predetta procedura il Dott. Simone Rollo;
- 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare del verbale n. 3 bis del 14.2.2023 di discussione pubblica e attribuzione punteggio nella procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il s.c. 11/E1- psicologia generale, psicobiologia e psicometria in persona del Presidente p.t. nella parte in cui al dott. Rollo Simone è stato attribuito il punteggio complessivo per pubblicazioni di 48,9 per numero 11 pubblicazioni, oltre la tesi di dottorato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Messina;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria depositata in data 27 ottobre 2023 con la quale parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato in data 27 febbraio 2023 il deducente ha rappresentato di aver preso parte alla selezione pubblica - avviata con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Messina n. 0151879 del 25 novembre 2022 - per la stipula di n. 1 contratto per ricercatore a tempo determinato per il S.C. 11/E1- psicologia generale, psicobiologia e psicomетria.

La commissione giudicatrice ha valutato due soli candidati partecipanti, il dott. [REDACTED] e il ricorrente e, predisponendo la graduatoria di merito, ha collocato il ricorrente al secondo posto con punteggio totale di 68,1 mentre al primo posto è stato collocato il dott. [REDACTED] con un punteggio totale di 68,4.

Con decreto prot. n. 0022320 del 20 febbraio 2023 il Rettore dell'Università degli Studi di Messina ha approvato gli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato per SC 11/E1 - SSD M-PSI/03 (Psicomетria) presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010 dichiarando vincitore della predetta procedura il dott. Simone Rollo.

La parte ricorrente ha lamentato l'erroneità (ed illegittimità) del punteggio attribuito al dott. [REDACTED] atteso che, come risulta dalla scheda di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, gli è stato assegnato il punteggio complessivo di 48,9 per undici pubblicazioni (oltre la tesi di dottorato) mentre dal *curriculum* in atti risulta invece che il controinteressato ha presentato, chiedendone la valutazione, dieci pubblicazioni in *extenso*, oltre la tesi di dottorato.

2. Si è costituita in giudizio l'Università degli Studi di Messina chiedendo un breve rinvio della trattazione della controversia: la parte resistente ha infatti evidenziato che presa visione del proposto ricorso, la commissione di concorso, riunitasi il 15 marzo 2023 - come da verbale assunto al prot. n. 36517 del 16 marzo 2023 - ha rilevato che “*Nel verbale n. 3 ... per mero errore materiale sono stati valutati più*

di 10 articoli al [REDACTED], pur avendone il candidato allegati alla domanda di concorso solo dieci”; l’organo di valutazione ha, pertanto, ritenuto di modificare i punteggi assegnati alle pubblicazioni del controinteressato, rilevando che, per l’effetto, “solo il dott. [REDACTED] supera il punteggio minimo previsto dal bando”, all’art. 7, comma 9; in conclusione, la commissione ha proposto “di annullare la proposta di graduatoria inserita nel verbale n. 3 bis del 14 febbraio 2023” impugnato unitamente al decreto rettorale di approvazione degli atti, avanzando, nel contempo, una nuova “proposta di graduatoria, essendo idoneo un solo candidato”, ovvero l’attuale ricorrente.

3. In data 21 marzo 2023 l’Università resistente ha dato esecuzione alla misura istruttoria disposta con decreto 28 febbraio 2023, n. 113 che, nel rigettare la domanda di misura cautelare provvisoria ex art. 56 cod. proc. amm. aveva disposto, con onere a carico della parte resistente, il deposito di una relazione sui fatti di causa, corredata dalla pertinente documentazione.

4. Con ordinanza 27 marzo 2023, n. 993 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso - nelle forme e con le modalità ivi precisate - al soggetto controinteressato.

La parte ricorrente ha comprovato l’avvenuta (rinnovata) notificazione del ricorso alla parte controinteressata in data 30 marzo 2023 (la documentazione concernente l’esito del rinnovato procedimento notificatorio è stata depositata in giudizio in data 7 aprile 2023).

5. Con ordinanza 24 aprile 2023, n. 209 è stata accolta l’istanza cautelare e, per l’effetto, sono stati sospesi gli effetti del provvedimento impugnato.

6. Con memoria depositata in data 19 ottobre 2023 l’Università resistente ha evidenziato che alla luce delle nuove valutazioni espresse dalla commissione successivamente alla notifica del ricorso, è stato disposto l’annullamento del D.R. n. 569/2023 ed inoltre, con successivo D.R. prot. n. 52325 del 26 aprile 2023, si è provveduto nuovamente all’approvazione degli atti e alla declaratoria, quale vincitore della procedura comparativa, del ricorrente dott. [REDACTED]; quindi, ha

evidenziato sempre la parte resistente, l'interessato ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro rep. n. 1253/2023 e ha preso servizio il 15 giugno 2023.

L'Università resistente ha dunque chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

7. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 27 ottobre 2023, ha confermato che dopo la proposizione del ricorso è stato sottoscritto il contratto a tempo determinato di conferimento dell'incarico per cui è causa al dott. Mollaioli a seguito del decreto prot. n. 0052325 del 26 aprile 2023 con il quale sono stati nuovamente approvati gli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa, dichiarando vincitore il dott. [REDACTED] (previo, annullamento, con decreto prot. n. 0050190 del 19 aprile 2023, del D.R. n. 569 - prot. 22320 del 20 febbraio 2023, unitamente all'annullamento degli atti ad esso conseguenziali nonché pronuncia di decadenza del dott. [REDACTED] da ogni diritto scaturente dal D.R. n. 569/2023).

La parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con conseguente condanna alle spese dell'Amministrazione resistente.

8. All'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023, presenti il difensore della parte ricorrente e l'Avvocatura erariale per l'Università resistente, la parte ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere e ha chiesto la condanna alle spese dell'Amministrazione; l'Avvocatura erariale ha chiesto la compensazione delle spese.

9. Il ricorso deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

9.1. Il Collegio rileva dalla documentazione versata in giudizio che:

a) l'impugnato decreto rettorale n. 569 - prot. n. 0022320 del 20 febbraio 2023 è stato annullato con decreto prot. n. 0050190 del 19 aprile 2023 (che ha contestualmente disposto la decadenza del dott. [REDACTED] da ogni diritto scaturente dal citato D.R. n. 569/2023);

b) con decreto prot. n. 0052325 del 26 aprile 2023 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato per SC 11/E1 - SSD M-PSI/03 (Psicometria) presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010, ed è stato dichiarato vincitore della predetta procedura il ricorrente dott. [REDACTED];

c) a seguito della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato di ricercatore art. 24, comma 3, lett. a), legge 30 dicembre 2010, n. 240 tra l'Università degli Studi di Messina ed il dott. [REDACTED] (per l'appunto risultato vincitore della procedura *de qua*), il ricorrente ha preso servizio in data 15 giugno 2023 presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (nota prot. n. 0081853 del 15 giugno 2023).

9.2. Il Collegio rileva - per effetto dell'attività amministrativa successiva alla proposizione del ricorso in epigrafe - l'esito del tutto soddisfacente della pretesa azionata dalla parte ricorrente.

La fattispecie di cessazione della materia del contendere *ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm.* è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate dal deducente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dalla parte resistente, sicché può essere pronunciata nel caso in cui la parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 730; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 1 agosto 2022, n. 627; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 11 luglio 2022, n. 1977), come nella vicenda che occupa.

10. Stante l'evidente fondatezza delle domande proposte dalla parte ricorrente (avendo peraltro la stessa Amministrazione resistente "riconosciuto" l'illegittimità degli atti impugnati) le spese di lite, nei rapporti fra la parte ricorrente e l'Università resistente, seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo; la peculiarità della vicenda contenziosa e gli interessi sottesi giustificano, invece,

nei rapporti fra la parte ricorrente ed il controinteressato, la declaratoria di irripetibilità delle spese di giudizio.

Resta ferma l'efficacia della decisione sulle spese della fase cautelare racchiusa nell'ordinanza 24 aprile 2023, n. 209.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Università degli Studi di Messina resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi Euro 700,00 (€. settecento/00), oltre agli accessori di legge; spese irripetibili quanto alla parte controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e tutte le persone menzionate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.